

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ex art. 15 legge n. 241/1990

TRA

Il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza, Corso Palladio 98, C.F. 00516890241, CAP 36100, rappresentato dal Direttore del Settore Urbanistica, arch. Riccardo D'Amato, nato a OMISSIS il OMISSIS, autorizzato con Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 03.12.2025 e determina dirigenziale n. 3065 del 15.12.2025

(di seguito indicato come "Comune" o "Parte"),

E

l'Università degli Studi di Parma, con sede legale in Parma, Via Università n. 12, P.IVA e C.F. 00308780345, rappresentata dal Rettore Prof. Paolo Martelli, domiciliato per la carica in Parma, Via Università n. 12, nell'interesse del Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA)

(di seguito indicato come "Università/Dipartimento" o, indistintamente, come "Parte")

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le "Parti");

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge 241/1990 stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7 co. 4 del D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 definisce i presupposti necessari che devono sussistere in una cooperazione fra pubbliche amministrazioni fondata su un accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge 241/1990 non rientrante nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;

U
Comune di Vicenza Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0061846/2026 del 13/04/2026
Firmatario: RICCARDO D'AMATO, MARCO MARENTO, PAOLO MARTELLI

- Considerato che:

a) la collaborazione tra il Comune di Vicenza e Dipartimento di Ingegneria e Architettura interviene esclusivamente tra le stesse Parti;

b) la collaborazione garantisce la effettiva partecipazione delle Parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; resta ferma la possibilità di riconoscere un contributo a titolo di ristoro delle maggiori spese effettivamente sostenute da una Parte nell'interesse comune, nei limiti e secondo quanto previsto dal presente Accordo;

c) la collaborazione determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune e non tende a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le Parti attestano tramite la sottoscrizione del presente accordo che svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- il Comune di Vicenza è interessato allo sviluppo di metodologie innovative per la rigenerazione urbana e del centro storico attraverso l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale;

- il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Parma è centro di riconosciuta competenza nello studio dell'architettura, della città e nell'applicazione di metodologie innovative di ricerca;

- le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

- le Parti condividono l'interesse allo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo:

- *“Ipotesi di scenari possibili per la rigenerazione della città e del centro storico di Vicenza, attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale”;*

- la collaborazione garantisce la partecipazione effettiva di entrambe le Parti allo svolgimento di attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 PREMESSE**

1. Le premesse e ogni documento allegato al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 2 OGGETTO E OBIETTIVI DELL’ACCORDO**

Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione del progetto di ricerca avente ad oggetto: *“Ipotesi di scenari possibili per la rigenerazione della città e del centro storico di Vicenza, attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale”*.

La ricerca verterà sul ruolo che l’Intelligenza Artificiale può avere nel progetto dell’architettura e della città, con particolare riferimento alla rigenerazione urbana nei tessuti storici e contemporanei della città di Vicenza.

#### **Art. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI**

Il Comune di Vicenza:

- mette a disposizione dati, documentazione e supporto tecnico-amministrativo;
- garantisce la partecipazione attiva del personale tecnico comunale individuato dal Direttore del Settore Urbanistica;
- collabora alla definizione degli indirizzi strategici derivanti dai risultati della ricerca.

Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura:

- realizza le attività scientifiche oggetto dell'Accordo;
- individua quale Responsabile Scientifico il Prof. Arch. Marco Maretto, con la partecipazione della Prof.ssa Sandra Mikolajewska;
- può avvalersi di collaboratori qualificati, anche mediante borse di studio o assegni di ricerca.

Le attività si svolgeranno presso il Comune di Vicenza e presso il DIA dell'Università di Parma.

Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento delle due Parti.

#### **Art. 4 REFERENTI**

1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

a) per il Comune di Vicenza: arch. Damiano Savio, Funzionario tecnico E.Q. Servizio Pianificazione Urbanistica;

b) per l'Università di Parma: Prof. Arch. Marco Maretto, Responsabile Scientifico.

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

#### **Art. 5 ONERI**

1. Ciascuna Parte sostiene gli oneri economici connessi alle attività svolte con proprie risorse nell'ambito del presente Accordo.

2. In considerazione delle attività scientifiche e organizzative svolte dal Dipartimento, il Comune riconosce un contributo pari a € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) a titolo di ristoro delle spese dirette e aggiuntive sostenute per la realizzazione delle attività di interesse comune.

3. Il suddetto contributo non ha natura di corrispettivo né integra un rapporto a prestazioni sinallagmatiche, ma costituisce mera compartecipazione ai costi sostenuti nell'ambito della cooperazione istituzionale tra le Parti.

4. Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- € 2.500,00 alla sottoscrizione;
- € 2.500,00 alla consegna della relazione finale.

#### **Art. 6 PROPRIETÀ DEI RISULTATI**

1. Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche e attività oggetto del presente contratto e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione, i risultati ottenuti nell'ambito delle finalità saranno in contitolarità tra le Parti, con la possibilità di concordare in un successivo documento le percentuali, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti di ciascuna parte.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche, dei risultati conseguiti o, in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo. Le pubblicazioni scientifiche risultanti dal presente accordo saranno presentate a firma di entrambe le Parti. Ciascuna Parte metterà in atto gli opportuni accorgimenti, affinché le esigenze di pubblicazione e diffusione dei risultati derivanti dalle attività condotte dalle Parti nell'ambito del presente accordo non pregiudichino o limitino in alcun modo il riconoscimento, l'esercizio e la salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente derivanti dai risultati medesimi.

3. Le Parti si impegnano a non utilizzare i reciproci segni distintivi (nome e/o logo) per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi tra le Parti.

#### **Art. 7 COPERTURA ASSICURATIVA**

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato o a vario titolo impegnato nelle attività oggetto del presente accordo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. In particolare, nel caso in cui il comportamento del proprio personale dovesse dare luogo a responsabilità verso terzi imputabile a colpa grave, si valuteranno tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa.

#### **Art. 8 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture degli Enti ed esposto a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di un Ente si trovi a svolgere attività di collaborazione presso la sede di un altro Ente, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi da lui realizzata assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dai rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

2. Il personale delle Parti firmatarie del presente Accordo è tenuto alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori stabilite con atti e regolamenti della sede ospitante.

#### **Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le Parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente Accordo nel rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Protezione dei dati personali (GDPR), del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché dei provvedimenti, delle linee guida e delle autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali, nella loro ultima revisione vigente.

2. Ciascuna Parte assume la qualifica di "Titolare autonomo" del trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 7, del GDPR, sia nei reciproci rapporti intercorrenti tra le Parti stesse sia nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

#### **Art. 10 RISPETTO DELLE NORME IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione del presente Accordo, al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.

#### **Art. 11 DURATA, PROROGA E RINNOVO**

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 12 (dodici) mesi. Qualora ineludibili esigenze di ultimazione delle attività oggetto di collaborazione lo richiedano, il presente Accordo potrà essere prorogato per una durata corrispondente al tempo necessario per far fronte alle predette

esigenze. Le Parti, sul punto, convengono di far risultare da specifico atto scritto, sia le esigenze che determinano la necessità della proroga, sia il termine temporale di durata della proroga in questione. Le Parti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1352 c.c., precisano e convengono che le suddette determinazioni inerenti alla proroga della durata dovranno essere individuate e concordate per iscritto e dovranno essere approvate dai rispettivi organi competenti.

L'Accordo potrà essere rinnovato con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nel presente Accordo, previa approvazione dei rispettivi Organi competenti.

#### **Art. 12 RISOLUZIONE E RECESSO**

1. La risoluzione è disciplinata dalle norme codicistiche di riferimento. In caso di risoluzione per mutuo consenso, lo stesso deve risultare da atto scritto, previamente approvato dagli Organi competenti. In caso di inadempimento di una delle Parti agli impegni di cui all'art. 3 e degli altri obblighi derivanti dal presente accordo, lo stesso potrà risolversi, previa diffida a adempiere, nei termini di legge, da parte di uno dei soggetti, da comunicarsi mediante P.E.C., decorso inutilmente detto termine.

2. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo per comprovate cause, sopravvenute ed indipendenti dalla volontà delle Parti. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alle altre Parti tramite P.E.C., con un preavviso non inferiore a due mesi. Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla Parte di Accordo già eseguita.

#### **ART. 13 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, e che non fosse possibile comporre amichevolmente, sarà di esclusiva competenza del Foro di Parma.

**Art. 14 FIRMA, REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

1. Il presente Accordo è redatto in formato digitale, ai sensi dell'art.15, comma 92-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986, con spese di registrazione a carico della Parte richiedente.

2. L'Accordo di collaborazione, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto a imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Parma.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge 241/90.

Per il Comune di Vicenza

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

IL RETTORE

Prof. Paolo Martelli